

Programmazione unitaria 2014-2020

Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"

Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese"

DISCIPLINARE BENEFICIARIO AIUTI

(approvato con Determinazione prot. n. 8316 - Rep n. 1133 del 25/11/2021)

Tipologia di intervento	IN, NI, T0, T1, T2, T3, T4
(D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015)	114, 141, 10, 11, 12, 13, 14











Sommario

3
3
5
5
6
7
MBORSO
g
10
11
14
14
15











PREMESSA

Il presente documento si inserisce nel vigente quadro normativo comunitario relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo di programmazione 2014-2020, in continuità con il precedente periodo 2007-2013 e ha la finalità di garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relativo a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici conformemente a quanto disposto dall'articolo 125 comma 3 lettera c) del Reg. 1303/2013.

I Beneficiari sono tenuti all'osservanza di quanto specificato nell'Avviso e di quanto indicato nel presente Disciplinare.

I Beneficiari, oltre a quanto specificato nell'Avviso, sono tenuti all'osservanza di quanto indicato nei successivi paragrafi:

1. ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Nell'attuazione dell'operazione di propria competenza, il Beneficiario è tenuto:

- a) ad assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e in materia di aiuti appalti pubblici, ambiente, pari opportunità, con particolare riferimento a:
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - 2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - 3. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - 4. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;











- 5. Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE)n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- 6. Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- 7. Comunicazione della Commissione n.1863 del 20.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e ss.mm.ii;
- 8. D.P.R. n.196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n°1083/2006, che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del citato Reg. (CE) n°1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (nelle more dell'adozione della nuova normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa);
- 9. D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione
 Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013;
- Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 19/4 del 22 gennaio 2014;
- 12. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- 13. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- 14. Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 Italia.
- b) A realizzare l'operazione nei tempi previsti nel provvedimento di ammissione al finanziamento, e comunque entro i termini stabiliti dal Bando.











- c) A fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare l'operazione cofinanziata.
- d) A mantenere nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, per un periodo di almeno 5 anni (3 anni per le PMI) dalla data di conclusione del programma di investimento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni (art. 71, Reg. (CE) 1303/2013).
- e) Ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro.

2. CONTABILITÀ SEPARATA

Il finanziamento erogato costituisce per il beneficiario un'entrata con destinazione specifica ed è utilizzato per la realizzazione Progetto.

Per dare trasparenza all'utilizzo delle risorse, il Beneficiario, deve provvedere a:

- a. tenere una contabilità separata dell'operazione cofinanziata mediante l'apertura di un c/c dedicato su cui movimentare le transazioni finanziarie relative all'operazione, l'utilizzo di appositi codici dei conti per le registrazioni contabili relative all'operazione e distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata, in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento (art. 125, Reg. CE 1303/2013);
- effettuare i pagamenti mediante forme di pagamento che garantiscano la tracciabilità in capo al beneficiario e al fornitore come bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c dell'impresa o moneta elettronica;
- c. i bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, la denominazione e/o il codice identificativo del Piano di investimento presentato. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma;
- d. le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento non tracciabile e, comunque diversa da quella stabilita nella Procedura, non sono considerate ammissibili.

3. RISPETTO DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 e del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, il Beneficiario è tenuto al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese. In particolare, si richiamano le condizioni che deve soddisfare ciascuna spesa per essere considerata ammissibile:

- a. essere direttamente imputabile all'investimento ammesso a finanziamento;
- b. essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista nell'avviso pubblico di attuazione della linea di Attività;











- essere pertinente, ovvero che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto dell'investimento. In tal senso i costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al Piano di investimento approvato;
- d. essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario;
- e. essere verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione;
- f. essere sostenuta nell'arco temporale previsto dall'Avviso pubblico e dal provvedimento di concessione trasmesso al Beneficiario;
- g. essere comprovata da fatture quietanzate e/o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- h. rispettare il principio della tracciabilità, ovvero che i pagamenti siano sempre effettuati secondo le modalità indicate al punto 2.b del presente disciplinare;
- i. essere comprovata da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- j. essere riconducibile ad una categoria di spesa conforme a quanto previsto dal Bando.

Non sono ammissibili:

- a. le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da soggetti che non siano Terzi ed Indipendenti o che siano Parti Correlate, salvo specifiche eccezioni; fanno eccezione le spese per il personale dipendente e la messa a disposizione di Personale Altamente Qualificato;
- b. autofatturazioni da parte dei Beneficiari;
- c. fatturazioni tra i Partner appartenenti alla medesima Aggregazione Temporanea ("divieto di fatturazione incrociata");
- d. l'IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o
 recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di
 natura fiscale o finanziaria;
- e. i costi eventualmente sostenuti per l'ottenimento della fideiussione

Si precisa che, oltre alla documentazione prevista obbligatoriamente a supporto delle valutazioni circa la congruità e pertinenza delle Spese Ammissibili, il Richiedente ha facoltà di fornire qualsiasi ulteriore informazione e documento che egli ritenga utile per tale valutazione e la conseguente attribuzione dei punteggi previsti per il relativo criterio.

4. CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO

Il Beneficiario deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell'operazione, contenente gli atti relativi alla stessa (finanziamento del PO, esecuzione materiale dell'operazione, gestione contabile, pagamenti, attestazioni di spesa, collaudo/verifiche e rendicontazione, ecc..), al fine di eventuali controlli. Il fascicolo dovrà essere articolato in tre sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato di seguito il contenuto minimo.

A. Sezione anagrafica:

- a. Azione/sub-azione (codifica e titolo);
- b. Denominazione dell'operazione/progetto;











- c. Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto;
- d. Ragione sociale dell'impresa beneficiaria;
- e. Indirizzo e recapiti;
- f. Luogo archiviazione della documentazione afferente l'operazione/progetto;
- g. Rappresentante legale (nome, cognome e indirizzo);
- h. Piano finanziario dell'operazione e fonti di finanziamento.

B. Sezione della documentazione tecnica e amministrativa:

- a. Atti di ammissione al finanziamento:
 - 1. Copia richiesta di finanziamento;
 - 2. Atto di ammissione al finanziamento;
 - 3. Documento di accettazione degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento.
- b. Conferimento incarichi professionali e contratti con fornitori:
 - 1. Contratti con professionisti;
 - 2. Ordini d'acquisto e Contratti con fornitori.
- c. Adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013:
 - 1. Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti.

C. Sezione Contabile e finanziaria:

- a. Estremi del c/c dedicato all'erogazione dell'aiuto e/o del finanziamento e della codifica contabile adottata.
- b. Fatture o altri documenti di forza probante equipollente e quietanze liberatorie.
- c. Ordini di pagamento (bonifici, assegni) effettuati.
- d. Versamenti ritenute di acconto (ove previste).
- e. Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi, saldi).

Il Responsabile di Azione/sub-azione potrà in ogni momento richiedere di prendere visione/l'invio di tutta o parte della documentazione contenuta nel fascicolo di progetto, al fine di effettuare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento.

5. RENDICONTAZIONE E SORVEGLIANZA

Ai fini del pagamento del contributo il Beneficiario è tenuto a:

- a. presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di importo e per la durata dell'eventuale anticipo;
- b. presentare le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, assieme ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
- c. presentare l'attestazione di responsabilità compilata in tutte le sue parti secondo lo stato di attuazione dell'operazione, sulla cui base il Responsabile di Azione/sub-azione procederà ad effettuare le attività di controllo amministrativo-contabile e in loco di sua competenza;











- d. presentare il rendiconto finale a conclusione dell'operazione;
- e. conservare la documentazione citata ai punti a. e b. fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (art. 140, Reg. CE 1303/2013); oltre tale termine, qualsiasi iniziativa riguardante la documentazione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dal Responsabile di Azione/sub-azione.

Affinché possa ritenersi valida ed efficace, ogni quietanza di pagamento, deve:

- essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
- essere sottoscritta dal creditore al fine di poterne imputare al medesimo la relativa paternità, con la
 precisazione che, in ipotesi di creditore diverso dalle persone fisiche, la sottoscrizione dovrà essere
 apposta da soggetto legittimato a rilasciare dichiarazione liberatoria in nome e per conto del creditore ai
 sensi delle norme di riferimento (anche interne al creditore in ragione della rispettiva natura giuridica);
- riportare la causale del pagamento effettuato (ciò al fine di ricondurre il pagamento all'esecuzione dell'operazione cofinanziata);
- riportare la quietanza di avvenuto pagamento del soggetto terzo delegato al pagamento (normalmente, un istituto di credito), diverso dal debitore, con la quale il suddetto soggetto terzo attesti di avere dato esecuzione all'ordine di pagamento;
- essere annullata inserendo sulla documentazione originale un riferimento al progetto agevolato (codice SIPES, CUP). Si rappresenta inoltre che:
 - la fattura cartacea (quando ammessa) in originale dovrà essere annullata con la dicitura "Spesa rendicontata sul Codice CUPXXXXX" (dati indicati nel Provvedimento di concessione) – Codice SIPES XXXXX";

Con specifico riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:

- inserendo in fattura il CUP e i dati relativi all'annullamento nel "campo causale" della fattura stessa. In questo modo la fattura viene emessa in originale "già annullata";
- inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
- qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l'inserimento del CUP all'interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest'ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all'indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento;
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019;











- laddove il Beneficiario si avvalgano della conservazione sostitutiva dei titoli di spesa potrà essere utilizzata idonea procedura informatica certificata, con timbratura elettronica dei titoli di spesa recante la medesima dicitura, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.52/E del 17/06/2010 "Registro protocolli timbri delle fatture annullate con il timbro elettronico".

Nel caso in cui sia stato impossibile l'adempimento di tale obbligo nelle modalità previste, il Beneficiario può rilasciare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla motivazione che ha impedito l'adempimento nelle modalità stabilite, da fornire unitamente alla documentazione per la richiesta di erogazione nella quale si attesta l'elenco delle fatture elettroniche presentate a valere sul progetto agevolato (indicando il CUP) e specificando la spesa a cui si riferiscono e l'importo imputato al progetto. Tale dichiarazione dovrà essere conservata nel fascicolo di progetto.

A completamento degli adempimenti necessari per la tracciabilità delle spese del Progetto, nella nota integrativa al bilancio, l'Impresa deve dare evidenza del programma realizzato e degli investimenti relativi al Bando di riferimento.

Ai fini della sorveglianza, il Beneficiario è tenuto a trasmettere al Responsabile di Azione/sub-azione (o al soggetto attuatore), secondo le modalità e le tempistiche previste dal Bando, e, in ogni caso, qualora fosse richiesto specificatamente dall'Autorità di Gestione o da un suo delegato:

- i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'avanzamento degli investimenti per i quali è stata ottenuta la concessione dell'aiuto;
- i dati e le informazioni eventualmente necessari per la predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione e della Relazione Finale di Attuazione del PO FESR 2014/2020.

6. PROCEDURE DI RICEVIMENTO, VERIFICA E CONVALIDA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DEI BENEFICIARI E DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI A FAVORE DEI BENFICIARI

Come specificato nel Bando, l'Amministrazione regionale trasferisce i finanziamenti concessi ai Beneficiari a titolo di anticipazione e per Stati di Avanzamento Lavori (SAL).

Le operazioni e la relativa documentazione è caricata su SMEC dal Responsabile del procedimento/Responsabile di Azione/Sub-azione o dal Soggetto attuatore incaricato di gestire la procedura. L'attività istruttoria delle richieste di rendicontazione e le modalità di liquidazione e pagamento dell'aiuto sono effettuate secondo quanto previsto dal Bando.

7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Beneficiario, per ciascuna operazione cofinanziata e/o rendicontata nell'ambito del PO FESR 2014/2020, è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. CE 1303/2013 ed in particolare:

a. rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dal Reg. UE 1303/2013 Allegato 12
 e dettagliati nella <u>CIRCOLARE N. 2 LINEE GUIDA PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE</u>











(sezione 2.1 Le azioni di informazione e di comunicazione a cura dei Beneficiari) e negli Allegati alla Circolare n. 2 <u>Modelli beneficiari</u>;

- accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari, pubblicato on-line nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it e nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.politichecomunitarie.it, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del progetto e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche assegnate per ciascun progetto;
- c. pubblicare sul sito internet aziendale i riferimenti al progetto e al programma comunitario a cui si è partecipato;
- d. accettare di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 115 del ricordato Reg. (CE) 1303/2013;
- e. accettare che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).

8. VINCOLI DI DESTINAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI

- 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del REG SIE sulla stabilità delle operazioni, il contributo è rimborsato laddove, entro 3 anni dalla data di conclusione dell'operazione (nel caso di PMI) o 5 anni nel caso di Grandi Imprese, si verifichi quanto segue:
 - a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
 - b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
 - c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui sopra, dei seguenti requisiti:

- (i) iscrizione al Registro delle Imprese;
- (ii) Sede Operativa attiva nel territorio regionale;
- (iii) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, con esclusione della bancarotta fraudolenta.
- 2. Nei casi di progetti di Ricerca e Sviluppo i risultati delle Attività, ed in particolare gli eventuali prototipi realizzati, devono rimanere di proprietà del Beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'erogazione del saldo, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della











Sovvenzione, sentito il parere della Commissione di Valutazione. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione dei risultati della ricerca può essere autorizzata prima dell'erogazione del saldo, previo accertamento da parte della Regione Sardegna.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la rideterminazione della Sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero della Sovvenzione non spettante.

9. VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

- 1. Beneficiari realizzano il Piano di investimento conformemente a quanto previsto nell'Atto di Impegno, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
- 2. Possono essere tuttavia ritenute ammissibili Variazioni non Sostanziali e, in alcuni casi, Variazioni Sostanziali al Progetto Imprenditoriale, nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti di seguito indicati o a seguito di variazioni consentite della normativa comunitaria e nazionale e/o delle deliberazioni della Giunta regionale quali misure di contrasto alle conseguenze dell'emergenza pandemica sulle attività produttive.
- 3. Qualunque modifica al Piano di investimento, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso possa risultare inferiore a quello assegnato all'ultima richiesta utilmente collocata o inferiore al punteggio minimo definito negli Avvisi, a livello complessivo o di specifico criterio/macrocriterio o che, comunque, impatti sulla finanziabilità, anche parziale, del progetto, viene posta all'attenzione del responsabile dell'aiuto e può, di conseguenza, determinare la revoca della Sovvenzione. La Regione Sardegna si impegna a riscontrare le richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

9.1. Variazioni oggettive al Progetto Imprenditoriale

- Variazioni Sostanziali al Piano di investimento possono essere ammesse, soltanto se conformi a quanto disposto dal Bando.
- 2. Variazioni non Sostanziali al Piano di investimento che emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente alla Regione Sardegna l'ammissibilità di Variazioni non Sostanziali.
- 3. Le variazioni comportano la presentazione di un'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto, è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario, nonché, in caso di Aggregazione, dalla persona responsabile dell'aggregazione. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati.
- 4. La Regione Sardegna provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione dell'istanza, sentito il parere degli esperti valutatori del Progetto qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il Piano di investimento ammesso e la variazione proposta.











- 5. Qualora la Regione Sardegna ravvisi che la variazione proposta possa rideterminare il punteggio assegnato per i criteri di valutazione in misura tale da collocare il Piano di investimento in posizione non utile nella graduatoria ovvero sotto le soglie previste per la procedura a sportello, l'istanza sarà sottoposta alla Commissione di Valutazione.
- 6. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della Sovvenzione.
- 7. Qualora la Spesa Ammissibile dei singoli Piani di investimento o Attività dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, la Regione Sardegna procederà alla proporzionale rideterminazione della Sovvenzione.
- 8. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della Spesa Ammessa sotto il limite previsto dal Bando, pena la revoca della Sovvenzione, salvo qualora il Piano realizzato sia organico e funzionale e conforme a conseguire gli obiettivi che ne hanno consentito l'ammissibilità, in tal caso si procederà alla proporzionale rideterminazione della Sovvenzione.
- 9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Piano di investimento con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della Sovvenzione.

9.2. Variazioni soggettive dei Beneficiari

Operazioni societarie e subentro - Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

- a. presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i
 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
- b. possegga le caratteristiche previste per i Destinatari dei Bandi ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario;
- c. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
- d. assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Disciplinare, dal Bando e dall'Atto di Adesione ed Obbligo originario.

Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta della Sovvenzione e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.

Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo e per i Progetti Imprenditoriali che prevedono Investimenti Materiali, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 REG SIE. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originale.











La Regione Sardegna effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente che la Sovvenzione passa in capo al nuovo Beneficiario ed in caso di esito negativo, dispone la revoca della Sovvenzione.

Laddove, successivamente al trasferimento della Sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

La Sovvenzione concessa e non erogata, dalla data di domanda di subentro, o ove altrimenti noto, l'evento di modifica alla Regione Sardegna, sono interamente liquidati al Beneficiario subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Per i Piani di investimento approvati a favore di Aggregazioni Temporanee, sono ammissibili variazioni dei Beneficiari ad esclusione del Capofila che non può fuoriuscire dall'Aggregazione, essere sostituito e deve sostenere le Spese Ammissibili a suo carico, pena la revoca della Sovvenzione.

E' ammesso entro la data di richiesta di erogazione del SAL che uno o più partner mandanti escano dall'Aggregazione, nei limiti previsti dal bando, e il Progetto non risulti significativamente difforme rispetto quello approvato. I partner rimanenti all'interno dell'Aggregazione Temporaneo potranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Sardegna una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal o dai Partner uscenti e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i Partner restanti.

In alternativa, il Partner uscito dall'Aggregazione può essere sostituito da nuovi Partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche previste per i Destinatari dei Bandi, inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Partner sostituito. I Partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei Partner ha come effetto la revoca individuale della Sovvenzione allo stesso concessa e l'eventuale restituzione delle somme percepite. Il Partner che esce dall'aggregazione dovrà restituire quanto percepito, in caso di mancata restituzione la Regione Sardegna potrà procedere all'escussione della fidejussione. Le attività già sostenute dal Partner uscente non sono oggetto di sovvenzioni, né per il Beneficiario uscente, né per altro Partner.

In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

Qualora la Regione Sardegna ravvisi che la variazione proposta possa rideterminare il punteggio assegnato per i criteri di valutazione in misura tale da collocare il Piano di investimento in posizione non utile ai fini della finanziabilità, l'istanza sarà sottoposta alla Commissione di Valutazione.

La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.











10. CONTROLLI

- 1. L'Amministrazione Regionale effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Piano di investimento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente Disciplinare dalle presenti Direttive e dalle procedure attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
- 2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del Piano di investimento, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
- 3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del Programma e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.
- 4. In particolare, in caso investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il beneficiario è tenuto a collaborare con l'AdG del POR FESR per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro tre o cinque anni dal completamento degli investimenti non siano intervenute modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione o, per infrastrutture, sia procurato un indebito vantaggio a un'impresa (art.71 Reg.1303/13).

11. DIVIETI DI CUMULO

- Gli aiuti riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili.
 - con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal Reg. (UE) 651/2014 per la specifica tipologia di costo.
- Gli aiuti di Stato concessi in applicazione al Reg. (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti "De Minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III del Reg. (UE) 651/2014.
- 3. Le Sovvenzioni non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente (cd. "Ecobonus") istituite con la Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e poi prorogate di anno in anno da ultimo fino al 31 dicembre 2016 con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);











- b) gli incentivi previsti dal D.M. del 28 dicembre 2012 (cd "Conto Termico") che ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 per gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- c) gli incentivi previsti dal D.M. del 6 luglio 2012 e dal DM 23 giugno 2016 riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico.

12. REVOCA DEL CONTRIBUTO

- Alla Regione Sardegna è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
- 2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.
- 3. Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.
- 4. E' facoltà della Regione, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
- 5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.
- La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle
 procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24
 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
- 7. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla Regione Sardegna che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi;
 - II. il Beneficiario non dimostri il possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
 - III. il Beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - IV. non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal presente Disciplinare, dagli Avvisi o dall'Atto d'Impegno;











- V. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- VI. mancata realizzazione del Piano di investimento Imprenditoriale entro la data di Completamento del progetto;
- VII. il progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertata in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del Piano di investimento ammesso a Sovvenzione, ovvero sia accertata una Variazione Sostanziale non preventivamente approvata;
- VIII. si siano verificate Irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di Audit; in tal caso la Sovvenzione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla Autorità di Audit;
- IX. qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro disciplinati nel Capitolo 11, paragrafo 11.2;
- X. qualora entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- XI. qualora entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
- XII. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel Disciplinare o nell'Avviso pubblico.

Il termine di 3 (tre) anni per le PMI, di cui ai precedenti punti IX, X e XI, è esteso a 5 anni quando espressamente stabilito dal Bando.

- 1. Resta salva la facoltà della Regione Sardegna di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
- 2. La revoca determina l'obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.
- 3. La Regione si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dall'art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98, qualora:
 - a. nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione
 Sardegna si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune;
 - b. la violazione degli obblighi di cui al citato articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.







